

**Informazione alle dipendenti dell'Istituto di Istruzione Superiore
"Agostino Paradisi" di Vignola (MO)**

Sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento

Si informano le SS.LL. che il D.lgs. n. 645/96 oltre a confermare il divieto di esposizione delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ai lavori pericolosi, faticosi, insalubri di cui al D.Lgs. 26/03/2001 N. 151, amplia il campo di applicazione dei divieti stessi previa apposita valutazione dei rischi specifici. Tale valutazione può essere consultata presso:

- Il Datore di Lavoro: Dirigente Scolastico **Prof.ssa Morini Giovanna**
- Il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, nella persona dell'**Ing. Andrea Muzzioli**
- Il Medico Competente, **Dott. Francesco Molinari**
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in azienda, **Prof. Andrea Roversi**

E' necessario che ogni lavoratrice gestante comunichi il proprio stato di gravidanza al proprio Datore di Lavoro Prof.ssa Giovanna Morini, affinché lo stesso, d'intesa con il Medico Competente, valuti il caso, per verificare se sussistono rischi (esposizione ad agenti, condizioni o processi di lavoro nocivi) per la sicurezza e la salute della lavoratrice stessa ed adotti provvedimenti di tutela conseguenti.

Si segnala inoltre che l'art. 7 del D.Lgs, 645/96 prevede che le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto **abbiano diritto a permessi retribuiti** per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro.

Per la fruizione di tali permessi, le lavoratrici devono presentare apposita istanza al Datore di Lavoro e successivamente fornire documentazione giustificativa concernente data, orario di effettuazione e attestazione relativa alla necessità di svolgimento durante l'orario di lavoro.

Flessibilità del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro

Si informano le SS.LL. che il D.Lgs. 26 Marzo 2001 n. 151 ha introdotto la facoltà per le lavoratrici di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'astensione obbligatoria dal lavoro, posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

La lavoratrice che intenda avvalersi dell'opzione della flessibilità dell'astensione obbligatoria dal lavoro dovrà **presentare apposita domanda al datore di lavoro ed all'ente erogatore dell'indennità di maternità**, corredata dalle certificazioni:

- Del medico specialista ginecologo del SSN o con esso convenzionato
- Del medico competente

attestante che tale opzione non reca pregiudizio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro.

Le certificazioni dovranno essere acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla Direzione.